

COMUNE DI NOCI

Provincia di Bari

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SANZIONI

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Legge 16 gennaio 2003 n. 3

Legge 20 maggio 2003 n. 116

Approvato con deliberazione n. ³⁴ del Consiglio Comunale in data 9-8-2008
diventa esecutiva, ai sensi di legge, il _____

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Applicabilità
- Art. 3 – Entità delle sanzioni
- Art. 4 – Procedure e criteri di gradualità
- Art. 5 – Abrogazioni

ART. 1

Oggetto del regolamento

1 - Il presente regolamento disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie cui sono sottoposte le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, e delle ordinanze emanate dall'Organo comunale competente, quando non diversamente indicate da disposizioni normative statali e regionali specifiche per materia.

ART. 2

Applicabilità

1 - Le norme contenute nel presente regolamento si applicano ai regolamenti comunali ed alle ordinanze emesse successivamente alla sua entrata in vigore, salvo quanto previsto al comma seguente.

2 - Restano escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le sanzioni, anche se comprese nei previgenti regolamenti e ordinanze, fissate da specifiche disposizioni di legge statali o regionali.

ART. 3

Entità delle sanzioni

1 - Ai sensi dell'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, introdotto dall'art. 16 comma 1 della Legge 16.1.2003 n. 3, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica (salvo diversa disposizione di legge) la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di €500,00(cinquecento/00).

2 - Secondo il disposto dell'art. 1/quarter, comma 5 della Legge 20.05.2003 n. 116, la sanzione amministrativa di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche alle violazioni delle ordinanze adottate sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

ART. 4

Procedure e criteri di gradualità

1 - Chi commette una violazione punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente regolamento ha sempre la facoltà di pagare in misura ridotta, secondo il disposto dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, la somma di € 50,00 (cinquanta/00) pari al doppio del minimo, perché più favorevole.

2 - L'Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della citata Legge n. 689/81.

3 - Nell'individuazione della somma da irrogare in sede di ordinanza - ingiunzione, il Responsabile del Settore competente dovrà tenere conto, oltre a quanto previsto dall'art. 11 della Legge n.689/81, dei seguenti criteri, elencati in ordine crescente di gravità:

- A) Reiterazione della violazione da parte del medesimo soggetto;
- B) Danneggiamento o pregiudizio di un bene pubblico o privato, derivanti dalla violazione commessa;
- C) Pregiudizio della salute o della sicurezza pubblica, derivanti dalla violazione commessa;

ART. 5

Abrogazioni

1 - Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali che prevedevano una sanzione per le violazioni delle disposizioni negli stessi contenute, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del presente regolamento.